

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5620 del 02/11/2022
Oggetto	Art. 242 del D. Lgs. 152/06. "Bonifica di Siti Contaminati". Ditta "Fin Riwal S.r.l." - Sito contaminato ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Ghiarola Nuova n. 101 (Rif. Catastali: Foglio 2, Mappale 10). Certificazione di avvenuta bonifica (matrice suolo).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5895 del 02/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati

Pratica Sinadoc n. 14913/2016

OGGETTO: Art. 242 del D. Lgs. 152/06. “Bonifica di Siti Contaminati”.

Ditta “**Fin Riwal S.r.l.**” - Sito contaminato ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Ghiarola Nuova n. 101 (*Rif. Catastali: Foglio 2, Mappale 10*). **Certificazione di avvenuta bonifica (matrice suolo)**.

Richiamata la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra A.R.P.A.E., Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante A.R.P.A.E. (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto che, a decorrere da tale data, le suddette funzioni sono svolte da A.R.P.A.E. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale A.R.P.A.E. ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell’Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra AR-PAE, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l’esercizio mediante l’Agenzia, ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;

Richiamata la D.D.G. n. 126/2021 relativa alle disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi dirigenziali in AR-PAE Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;

Richiamata la D.D.G. 108/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 242 "*procedure operative ed amministrative*" in materia di bonifica di siti contaminati, l'art. 245 "*obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*" e l'art. 248 "*controlli*", comma 2;

Premesso che l'area del sito oggetto di bonifica, estesa circa 5000 mq, è costituita da una porzione del piazzale dell'ex stabilimento della ditta "Fin Riwal S.r.l." (*Rif. Catastali: Foglio 2, Mappale 10*) ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Ghiarola Nuova n. 101 e attualmente di proprietà della ditta "Bayker Italia S.p.A."; in particolare, era stata riscontrata la presenza di un ammasso di rifiuti ceramici contaminati interrati localizzati nel margine Nord dell'area cortiliva dello stabilimento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 5491 del 16/10/2017 (conseguente al Verbale BS/16/2017 della Conferenza dei Servizi del 28/09/2017, agli atti con prot. 20223 del 17/10/2017) avente per oggetto: "*DITTA "FIN RIWAL SRL", CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA GHIAROLA NUOVA N° 101. SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO PRESSO AREA STABILIMENTO. APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. RICHIESTA PRESENTAZIONE ANALISI DI RISCHIO S.S.*", con cui è stato approvato, con prescrizioni, il "Piano di Caratterizzazione del sito";

Richiamato l'Atto Dirigenziale di ARPAE SAC Modena prot. n. 21930 del 09/11/2017 con cui si rettificano alcuni dati della Determina n. 5491 del 16/10/2017 relativi alla attività di indagine eseguita dal proponente in ordine al numero delle "carote" estratte e al numero dei campioni eseguiti;

Preso atto che, a seguito delle indagini di caratterizzazione ambientali condotte nel sito, si è evidenziata nel settore Nord dell'area cortiliva la presenza rifiuti ceramici contaminati, costituiti da scarti di bicottura frammisti a smalti/fanghi e frazioni argillose, utilizzate in passato come livellamento morfologico per la realizzazione del piazzale (spessori del deposito variabili tra 0,5 a 2,0 m). Gli esiti degli accertamenti analitici avevano rilevato fuori limite sostanzialmente per i parametri Piombo (oltre 80.000 mg/kg), Zinco (oltre 10.000 mg/kg) e Boro (oltre 2.000 mg/kg ss);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 5195 del 09/10/2018 (conseguente al Verbale BS/25/2018 della Conferenze dei Servizi riunitasi in data 27/09/2018, agli atti con prot. 20906 del 10/10/2018) avente per oggetto: "*DITTA "FIN RIWAL SRL", CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA GHIAROLA NUOVA N° 101. SITO CONTAMINATO UBICATO PRESSO AREA STABILIMENTO. APPROVAZIONE CARATTERIZZAZIONE. APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA. OBBLIGO DI ATTIVARE UNA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DEL SITO (M.I.S.O.)*", con cui:

- è stata approvata la "Caratterizzazione del sito", a valle delle indagini complessivamente svolte sul sito;
- è stata approvata la Analisi di Rischio Sito Specifica trasmessa in data 27/04/2018, in cui risulta un rischio ambientale per la falda non accettabile in relazione alla concentrazione del parametro Piombo nel suolo insaturo profondo, e quindi con necessità di eseguire un intervento di bonifica sul sito;

- è stata approvata una attività di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO), da mantenere in atto fino all'avvio degli interventi di bonifica della matrice suolo;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 446 del 30/01/2020 (conseguente al Verbale *BS/02/2020* della Conferenza di Servizi del 28/01/2020, agli atti con prot. 14475 del 29/01/2020), avente ad oggetto: “*Ditta “FIN RIWAL SRL”, con sede legale a Sassuolo (MO), Viale XX Settembre n° 69. Sito contaminato ubicato in Comune di Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Nuova N° 101. Approvazione Progetto Operativo Di Bonifica (P.O.B.) della matrice suolo*”, in cui si determinava di approvare con prescrizioni il Progetto Operativo di Bonifica della matrice suolo insaturo per il comparto in oggetto (assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 153733 del 07/10/2019 e perfezionato con le integrazioni assunte agli atti di questa Agenzia con prot. 181928 del 26/11/2019 e con prot. 11034 del 23/01/2020);

Vista la relazione geologico-ambientale inerente la chiusura dei lavori di bonifica trasmessa in data 27/01/2022 dalla ditta “Geo Group S.r.l.”, unitamente al certificato di destinazione urbanistica, al “*MODULO I - Bonifiche*” (“Richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica”) e alla documentazione allegata (report fotografico, analisi e FIR), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 14489 e prot. 14489 del 28/01/2022 e con prot. 15588, prot. 15589 e prot. 15591 del 01/02/2022, con cui si richiede il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica e si illustrano:

- le operazioni di bonifica (rimozione selettiva) svolte nel margine Nord del comparto in oggetto tra Agosto 2020 e Febbraio 2021 (completamento finale e ripristino con asfaltatura a Ottobre 2021);
- le attività di campionamento e di collaudo degli scavi eseguite per lotti e anche in contraddittorio col Servizio Territoriale di ARPAE;
- prospetto riepilogativo quali-quantitativo dei rifiuti prodotti e smaltiti esternamente;

Preso atto che dalla suddetta documentazione presentata si evince quanto segue:

- i lavori di bonifica del sito in esame (matrice terreno) hanno previsto il preliminare allestimento del cantiere con opportuna recinzione, la rimozione della pavimentazione in asfalto e del sottofondo ghiaioso non contaminato, l'esecuzione degli scavi di bonifica (“rimozione selettiva”) come da POB approvato con escavazione e rimozione rifiuti/terreno contaminato fino al raggiungimento del terreno naturale (spessore medio dei rifiuti di circa 1.60/1.90 m). Inoltre, si è reso necessario procedere alla rimozione di macerie da demolizione in cemento, di residui di ferro/armature e di materiali isolanti e frammenti di amianto. La ditta segnala il rinvenimento (e successiva chiusura) di n. 1 pozzo non censito, di una vasca in cemento armato contenente amianto, di una cisterna interrata in cemento contenente acqua, del tratto di una condotta elettrica attiva, di una condotta interrata in cemento contenente fanghi e smalti ceramici e di rifiuti da rimuovere sotto la fondazione della torre faro;
- l'attività di collaudo della matrice suolo è stata eseguita con accertamenti analitici rispetto ai limiti di Tab.1B del D. Lgs. 152/06 (aree ad uso industriale e commerciale), su diversi campioni di terreno prelevati dalle pareti (n. 16 campioni di pareti) e dal fondo scavo (n. 27 campioni di fondo naturale);
- è stato eseguito lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica presso siti esterni autorizzati. Invece, i materiali non contaminati prodotti dalle attività di bonifica (sottofondo ghiaioso grossolano e fine) sono stati sottoposti ad accertamenti analitici tesi a verificare l'idoneità dei materiali per il riutilizzo come materiale di riempimento in situ unitamente all'apporto esterno di materiali idonei e certificati,

ai fini del ripristino dello scavo di bonifica. Infine, a seguito delle operazioni di asfaltatura del piazzale oggetto di bonifica, la ditta ha proceduto alla realizzazione del plinto e posa della nuova torre faro;

- il proponente proseguirà fino al 31/12/2022 il monitoraggio a cadenza semestrale della falda (uno in fase di morbida e uno in fase di magra), in ottemperanza al punto 3 della Determina n. 5195 del 09/10/2018;

Preso atto che, come risulta dalla suddetta relazione, gli interventi di collaudo si sono svolti in contraddittorio in presenza dei Tecnici ARPAE i quali hanno effettuato attività di vigilanza e controllo ai fini di convalida;

Preso atto che spetta alla scrivente Agenzia rilasciare il certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06, in forza della convenzione stipulata tra la Provincia di Modena e ARPAE SAC Modena;

Ritenuto che in base alla normativa vigente, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è previsto ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06, sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di ARPAE, competente per territorio, e pertanto senza espletamento di specifica Conferenza di Servizi (salvo espressa richiesta motivata da parte degli Enti in indirizzo);

Dato atto che la scrivente Agenzia, con comunicazione prot. 56303 del 05/04/2022, chiedeva agli Enti competenti in Indirizzo l'espressione del proprio parere di competenza in ordine a:

- eventuali carenze e/o motivi ostativi al rilascio del suddetto certificato, rilevati nell'espletamento delle attività di bonifica e/o rilevabili nella "Relazione di fine lavori" trasmessa in data 24/03/2022;
- eventuali prescrizioni tecniche e/o amministrative da inserire nella certificazione;

Tenuto conto del parere igienico-sanitario trasmesso in data 15/04/2022 dal Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 63695 del 15/04/2022, in cui si esprime parere sanitario favorevole a condizione del recepimento delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE;

Tenuto conto del rapporto tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE Modena - Unità Presidio Territoriale di Maranello (MO), trasmesso in riscontro alla suddetta richiesta e agli atti con prot. 172184 del 19/10/2022, con cui si riporta che *"si ritengono correttamente eseguite le operazioni di rimozione e bonifica dell'area"* in quanto le operazioni di scavo e rimozione appaiono essere state condotte con modalità ambientalmente corrette, con ripristino finale dei luoghi mediante asfaltatura in modo da consentire l'uso legittimo dell'area, e gli esiti analitici della convalida confermano l'efficacia dell'azione di risanamento operata nell'area (*"gli accertamenti analitici condotti sul suolo, mostrano il rispetto degli standard di accettabilità specifici di area commerciale/industriale e, frequentemente, di area residenziale"*). Tuttavia, si specifica che nonostante l'estesa attività di caratterizzazione e bonifica che ha interessato lo stabilimento, in considerazione del fatto che eventuali contaminazioni localizzate non possono essere ragionevolmente escluse, su tale area deve necessariamente permanere un obbligo di ulteriore sorveglianza;

Preso atto che nel suddetto contributo tecnico, il Servizio Territoriale di ARPAE specifica in particolare quanto segue:

- nonostante la previsione di una rimozione selettiva della frazione contaminata rispetto al contesto non contaminato, tale modalità non poteva essere attuata in ragione dell'elevato grado di congiunzione fra le com-

ponenti. Pertanto, la direzione lavori ha mutato la modalità d'intervento prevedendo lo scavo e il carico diretto dei riporti contaminati, riservando la separazione delle componenti ad una quota marginale;

- durante gli interventi di scavo di bonifica, si è rinvenuto quanto segue:
 - una condotta in cemento contenente depositi di fanghi ceramici. Si è proceduto con il lavaggio e la demolizione e la rimozione dei tratti di tubazione poggianti su rifiuto da rimuovere, mentre è stato lasciato il circuito restante in quanto non interferente con le fasi di lavoro. La tubazione aveva uno sviluppo lineare che fuoriusciva dall'area di cantiere e, con l'intento di completare l'intervento, in fase successiva la ditta ha esaminato anche il restante condotto fognario rimuovendo il contenuto fangoso per la totalità dei 176 m di sviluppo;
 - frammenti di amianto in matrice compatta, frammenti a inerti da demolizione, utilizzati per il ripristino di livello di un manufatto cementizio (vasca di 20 m x 4 m), oggetto di rimozione;
 - *“una linea elettrica a media tensione (15.000 volt) che non poteva essere rimossa poiché attiva. Essendo inglobata in uno scatolare di cemento che poggiava su materiale ceramico contaminato per circa 30-40 cm, non si è potuto procedere al completo risanamento della porzione sottostante. Data l'impossibilità di rimozione, si è richiesto, come ulteriore elemento di sicurezza ambientale, l'isolamento della struttura con telo plastico prima di procedere al ripristino con materiale inerte riciclato. Si segnala che tale condotta dovrà risultare opportunamente evidenziata come pregressa struttura di cui necessita il risanamento in caso di dismissione.”*. Il telo plastico viene impiegato come ulteriore elemento fisico di riconoscimento nel caso di scavi;
- per quanto concerne le acque sotterranee, *“in virtù dell'intervento di bonifica attuato si dovrebbe assistere a un miglioramento delle caratteristiche delle acque sotterranee in termini di boro, anche se i tempi di riequilibrio potrebbero essere molto lunghi e con esito non scontato. Si rammenta che i valori precedenti più recenti (dicembre 2019) si collocavano tra valori di 1991 µg/l (Pz 2) e 2661 µg/l (Pz 4) a fronte del limite 1000 µg/l. Per tale motivazione appare necessario mantenere in efficienza l'attuale assetto piezometrico, in modo che risulti possibile valutare l'evoluzione temporale delle caratteristiche dell'acquifero e condurre ulteriori approfondimenti. Si ritiene utile, al tal fine, eseguire una ulteriore campagna di campionamenti a frequenza semestrale per almeno due anni, con preventiva comunicazione a questo Presidio.”*;

Richiamato l'art. 242 comma 7-bis del D. Lgs. 152/06, ai sensi del quale: *“Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.”*;

Ritenuto, in base a quanto precede, di poter rilasciare ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06 il certificato di avvenuta bonifica della porzione di sito ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO), via Ghiarola Nuova n. 101, limitatamente alla matrice ambientale suolo insaturo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 248 comma 3, la presente certificazione costituisce titolo per il proponente per richiedere lo svincolo della garanzia finanziaria, prestata a favore del Comune di Fiorano Modenese (MO) in ottemperanza della prescrizione 1.1) della Determina n. 446 del 30/01/2020 (Rif. alla garanzia bancaria n. 460011735292 del 24/07/2020 emessa dalla Banca Unicredit S.p.A. e accettata dal Comune con comunicazione agli atti della scri-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
 via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

vente con prot. 110780 del 31/07/2020), nel rispetto della prescrizione 1.10) della Determina n. 446 del 30/01/2020;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1. di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06, l'avvenuta bonifica del margine Nord del piazzale del sito ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO) in via Ghiarola Nuova n. 101 (Rif. Catastali: Foglio 2, Mappale 10), limitatamente alla matrice suolo insaturo, disponendo pertanto lo svincolo della relativa garanzia finanziaria, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1.** nonostante l'estesa attività di caratterizzazione e bonifica, in considerazione del fatto che eventuali contaminazioni localizzate non possono essere ragionevolmente escluse, su tale area deve necessariamente permanere un obbligo di ulteriore sorveglianza: a tal fine, il soggetto proprietario attuale (o il subentrante nel diritto futuro in caso di vendita, anche parziale) dovrà:
 - (a) prevedere una sorveglianza delle future attività di scavo**, che avranno valenza di sondaggi esplorativi, da parte di personale tecnico specificamente incaricato allo scopo;
 - (b) predisporre comunicazioni a questa Agenzia**, al fine di consentire l'opportuna vigilanza sulle successive campagne di scavo;
 - 1.2.** la linea elettrica interrata di media tensione (non rimossa in quanto attiva) **dovrà risultare opportunamente evidenziata come pregressa struttura che poggia su materiale ceramico che necessita di risanamento in caso di dismissione** (il telo plastico applicato viene impiegato anche come ulteriore elemento fisico di riconoscimento nel caso di scavi); pertanto, si invita il Comune di Fiorano M. (MO) a recepire nei propri strumenti urbanistici tale evidenza;
 - 1.3.** il **monitoraggio delle acque sotterranee a frequenza semestrale dovrà proseguire per almeno due (2) anni**, con preventiva comunicazione al competente Presidio territoriale di ARPAE; in base agli esiti analitici dell'attività di monitoraggio complessivamente svolta, dovrà essere trasmessa una relazione tecnica per le valutazioni di competenza;

2. **di DISPORRE** che, come di prassi, le date dei monitoraggi delle acque sotterranee o di eventuali attività di indagini integrative di altra natura, dovranno essere comunicate ad ARPAE con un preavviso minimo di almeno **sette (7)** giorni lavorativi, al fine di consentire la presenza in campo dei tecnici del Servizio Territoriale e l'effettuazione della loro attività di campionamento in contraddittorio;

IL DIRIGENTE INOLTRE

- i. **informa** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
- ii. **rende noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
- iii. **determina** di trasmettere copia del presente atto alla ditta "Fin Riwal S.r.l.", con sede legale in Via XX Settembre n. 69 nel Comune di Sassuolo (MO), alla ditta proprietaria del sito in oggetto "Bayker Italia S.p.A.", con sede legale in Via Pedemontana n. 13 nel Comune di Fiorano Modenese (MO), alle ditte "Geo Group S.r.l." e "Ecoricerche S.r.l.", al Settore Ambiente e al Settore Urbanistica del Comune di Fiorano Modenese (MO), al Servizio Territoriale di ARPAE Modena - Presidio territoriale di Maranello (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

Distinti saluti.

Bon. 1082

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dr.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.